

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 962

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BALDELLI, MASIERO, PREVOSTO,
MODOLO e ROCCHI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 1994

Norme per favorire il regolare funzionamento di musei,
biblioteche e archivi

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende fornire una soluzione ai problemi di gestione di musei, biblioteche e archivi, soprattutto per quanto riguarda la disponibilità di personale per far fronte all'affollamento periodico dei visitatori, agli orari di apertura e al loro prolungamento, nonché per quanto attiene alla organizzazione e gestione di servizi aggiuntivi, sviluppando e potenziando, sotto quest'ultimo aspetto, le misure disposte dal decreto legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4.

Da notare che la nuova normativa riguarda non soltanto i musei, biblioteche e archivi dello Stato, ma - nel rispetto delle competenze regionali - può essere estesa ai musei, biblioteche e archivi degli enti locali e di interesse locale, appartenenti ad altri soggetti pubblici e privati, purchè questi ultimi garantiscano l'apertura al pubblico e la fruizione da parte di tutti i cittadini dei beni culturali posseduti.

I servizi aggiuntivi già indicati dal citato decreto-legge n. 433 del 1992 vengono ampliati nel loro numero e vanno dai servizi editoriali e di vendita riguardanti le riproduzioni di beni culturali, i cataloghi e altro materiale divulgativo e informativo, ai servizi di informazione e di vendita di altri beni correlati alla conoscenza dei patrimoni museali, archivistici e bibliotecari; dalla organizzazione di incontri con esperti all'allestimento e svolgimento di mostre, alla costituzione e gestione di archivi di dati, ai servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba.

I servizi aggiuntivi possono essere svolti direttamente da musei, biblioteche e archivi oppure i soprintendenti o responsabili degli istituti possono affidarli, per un periodo di tempo non superiore a quattro anni,

rinnovabile, in concessione a soggetti pubblici o privati, anche costituenti società o cooperative, con divieto di subappalto, previa licitazione privata.

I proventi derivanti dai servizi aggiuntivi sono destinati, nelle percentuali stabilite dai soprintendenti o responsabili degli istituti, a retribuzioni delle unità di personale aggiuntive o a spese destinate a potenziare l'accessibilità al pubblico o la dotazione di beni culturali di musei, biblioteche e archivi.

Ai soggetti che esercitano i servizi aggiuntivi vengono estesi i benefici fiscali per le nuove iniziative produttive.

Per quanto riguarda il personale, in caso di insufficienza del personale dipendente disponibile, i musei, biblioteche e archivi possono avvalersi di personale a tempo determinato, purchè in possesso dei necessari requisiti e per svolgere le attività richieste. Per servizi aggiuntivi e per il reperimento del personale aggiuntivo viene prevista la stipulazione di convenzioni tra i soprintendenti o altre autorità responsabili dei musei, biblioteche e archivi con i soggetti che rappresentano associazioni, fondazioni ed altre organizzazioni culturali, ivi comprese le organizzazioni di volontariato, e gli istituti di ricerca e di documentazione, nonché con quanti esercitano attività artistiche, scientifiche, ed economiche, in primo luogo le imprese dell'editoria e degli audiovisivi interessanti i settori in cui operano musei, biblioteche e archivi.

Il presente disegno di legge è composto di quattro articoli.

L'articolo 1 indica le finalità che sono quelle di assicurare il regolare funzionamento di musei, biblioteche e archivi in ordine ai problemi di gestione, con particolare riguardo sia alla disponibilità di perso-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nale per far fronte all'affollamento periodico dei visitatori, agli orari di apertura e al loro prolungamento, sia alla organizzazione e gestione di servizi aggiuntivi.

L'articolo 2 contiene la nuova disciplina per l'istituzione e la gestione dei servizi aggiuntivi.

L'articolo 3 prevede la possibilità di ricorrere, mediante convenzioni, alla utilizzazione di personale aggiuntivo a tempo determinato.

L'articolo 4 indica i principali contenuti delle convenzioni ed i soggetti con i quali esse possono essere stipulate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge dispone misure per favorire il regolare funzionamento di musei, biblioteche e archivi di Stato in ordine ai problemi di gestione, con particolare riguardo sia alla disponibilità di personale per far fronte all'affollamento periodico dei visitatori, agli orari di apertura e al loro prolungamento, sia alla organizzazione e gestione di servizi aggiuntivi.

2. Le regioni possono estendere l'applicazione delle norme della presente legge ai musei, biblioteche e archivi degli enti locali e, purchè siano garantiti l'apertura al pubblico e la fruizione da parte di tutti i cittadini dei beni culturali posseduti, anche a musei, biblioteche e archivi di interesse locale, appartenenti ad altri soggetti pubblici e privati.

Art. 2.

(Servizi aggiuntivi)

1. I commi da 1 a 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, sono sostituiti dai seguenti commi:

«1. Presso i musei, biblioteche e archivi di Stato e, secondo le disposizioni delle leggi regionali, presso i musei, biblioteche e archivi degli enti locali o di interesse locale, sono istituiti i seguenti servizi aggiuntivi, offerti al pubblico a pagamento:

a) servizi editoriali e di vendita riguardanti le riproduzioni di beni culturali, la realizzazione di cataloghi e di altro materiale divulgativo e informativo, anche a carattere fotografico o audiovisivo;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) servizi riguardanti i beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito nell'ambito del prestito bibliotecario;

c) servizi di informazione e di vendita di altri beni correlati alla conoscenza dei patrimoni museali, archivistici e bibliotecari;

d) organizzazione di incontri con esperti, allestimento e svolgimento di mostre, raccolte di materiali e di altre iniziative dirette a valorizzare la connessione tra beni culturali, territorio di provenienza e soggetti operanti istituzionalmente o volontariamente nel territorio stesso;

e) costituzione e gestione di archivi di dati;

f) servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba.

2. I musei, biblioteche e archivi che intendono istituire servizi aggiuntivi presentano al Ministero per i beni culturali e ambientali entro il 30 aprile di ogni anno un progetto che, tra l'altro, contiene:

a) i tipi di servizio e le forme di gestione, con la indicazione di eventuali convenzioni da stipulare con soggetti pubblici o privati per la gestione dei servizi;

b) le unità di personale necessarie in aggiunta a quelle disponibili, i loro requisiti e la natura del rapporto di lavoro che si intende instaurare;

c) la previsione dei costi e le modalità di verifica della efficacia del servizio;

d) i criteri di ammissione degli utenti al servizio.

3. Per i musei, biblioteche e archivi degli enti locali o di interesse locale le modalità di presentazione dei progetti ed i loro destinatari sono stabiliti dalle regioni.

4. La gestione dei servizi, ove non sia svolta direttamente, è affidata dal soprintendente o dal capo dell'istituto competente, in concessione per un periodo di tempo non superiore a quattro anni, rinnovabile, con divieto di subappalto, previa licitazione privata con almeno tre offerte a soggetti pubblici o privati, anche costituenti società o cooperative.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5. I canoni di concessione e le altre somme derivanti dai servizi aggiuntivi sono destinati nella misura stabilita dal soprintendente o dal capo dell'istituto competente alle retribuzioni del personale di cui all'articolo 3 e, per il resto, a spese destinate a potenziare l'accessibilità al pubblico o la dotazione di beni culturali di musei, biblioteche e archivi.

6. Ai soggetti che esercitano i servizi aggiuntivi di cui al comma 1, si applica il regime fiscale sostitutivo per nuove iniziative produttive di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.

Art. 3.

(Personale)

1. I musei, biblioteche e archivi si avvalgono di personale dipendente per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1. In caso di insufficienza del personale dipendente disponibile e di impossibilità di ricorrere a pubblici concorsi per garantire, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, una dotazione adeguata di personale, i musei, biblioteche e archivi, secondo le possibilità offerte dalle convenzioni di cui all'articolo 4, possono avvalersi di personale a tempo determinato, purchè in possesso dei necessari requisiti e della qualificazione per svolgere le attività richieste.

Art. 4.

(Convenzioni)

1. Per lo svolgimento dei servizi aggiuntivi e per il reperimento di personale da adibire al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, possono essere stipulate convenzioni tra i soprintendenti o altre autorità responsabili dei musei, biblioteche e archivi con i soggetti che rappresentano associazioni, fondazioni ed altre organizzazioni culturali, ivi comprese, le organizza-

zioni di volontariato, istituti di ricerca e di documentazione, nonché con quanti esercitano attività artistiche, scientifiche, ed economiche, in primo luogo le imprese dell'editoria e degli audiovisivi, interessanti i settori in cui operano musei, biblioteche e archivi.

2. Le convenzioni indicano:

a) i soggetti pubblici e privati partecipanti agli interventi;

b) le modalità di gestione degli interventi programmati e le unità di personale aggiuntive da utilizzare anche mediante contratti a termine;

c) le misure dirette ad assicurare che i soggetti utilizzati come personale aggiuntivo siano provvisti di cognizioni teoriche e pratiche di base sufficienti per conseguire una concreta efficacia nello svolgimento del servizio prestato, anche mediante l'utilizzazione di corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale;

d) il costo degli interventi, le date di inizio e fine dell'attività, gli impegni e gli oneri finanziari a carico delle parti contraenti anche per le ipotesi di risoluzione, l'impegno delle parti contraenti a rispettare e ad assicurare il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, e in particolare l'obbligo delle parti contraenti di assicurare la continuità dei servizi e la funzionalità dei medesimi, secondo le modalità convenute, nonché le modalità di vigilanza sull'attuazione degli interventi.

